

Il presente allegato alla deliberazione C.C.
n. 40 del 09.09.2014 è composto da
n. 9 pagine



COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.40 del 09.09.2014)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento*
- Art. 2. Istituzione del tributo*
- Art. 3. Soggetto attivo*
- Art. 4. Servizi indivisibili*
- Art. 5. Presupposto dell'imposta*
- Art. 6. Soggetti passivi*
- Art. 7. Base imponibile*
- Art. 8. Abitazione principale e pertinenze*
- Art. 9. Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale*
- Art. 10. Determinazione delle aliquote*
- Art. 11. Detrazioni*
- Art. 12. Esenzioni - Riduzioni*
- Art. 13. Decorrenza*
- Art. 14. Dichiarazione*
- Art. 15. Riscossione*
- Art. 16. Funzionario responsabile*
- Art. 17. Accertamento*
- Art. 18. Contenzioso*
- Art. 19. Sanzioni e interessi*
- Art. 20. Accertamento con adesione*
- Art. 21. Rimborsi*
- Art. 22. Normativa di rinvio*
- Art. 23. Efficacia del regolamento*

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Settimo Milanese, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle componenti dell'Imposta unica comunale (IUC).

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal comune, come individuati dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.

2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi da 669 a 703 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile. Anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4. Servizi indivisibili

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che definisce le aliquote TASI saranno determinati annualmente i servizi indivisibili comunali ai quali la copertura Tasi è diretta e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi.

Art. 5. Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definite ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione

finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti in Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.

Art. 8 Abitazione principale e pertinenze

1. Ai fini della TASI si applica la definizione di abitazione principale e delle sue pertinenze stabilita dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di Imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibili, pertanto:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale, che siano destinate durevolmente a servizio di questa e purché siano utilizzate dal proprietario dell'unità immobiliare o dai suoi conviventi.

2. Fermo restando che l'eventuale detrazione, legata all'unità immobiliare e stabilita con apposito provvedimento, spetta solo per l'abitazione principale, qualora l'importo della detrazione sia superiore all'imposta dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza può essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze di cui ai precedenti comma.

Art. 9 Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

Si considerano inoltre abitazioni principali:

1. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Art. 10. Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare o diminuire fino all'azzeramento, anche in relazione alle diverse tipologie di immobili, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 1 comma 677 della Legge 147/2013 e s.m.i.

2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della

TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 11. Detrazioni

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 9, il Comune può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.

Il comune può, inoltre riconoscere per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, una detrazione d'imposta.

Con deliberazione di Consiglio Comunale, il Comune può riconoscere un'ulteriore detrazione per ciascun disabile residente e dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale.

Per disabile si intende il soggetto per il quale è riconosciuta la grave disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92,.

Art. 12. Esenzioni – Riduzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi.

3. Nel caso di immobili soggetti ad occupazione abusiva, per tutto il periodo della stessa, si applica l'aliquota base. L'applicazione di quest'ultima è subordinata alla presentazione della denuncia di occupazione alla Polizia di Stato o ai Carabinieri. Il soggetto passivo è

tenuto a presentare entro 30 giorni comunicazione sia per fruire dell'aliquota base, sia al cessare dell'occupazione.

Art. 13 Decorrenza

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per la determinazione dei mesi di possesso o detenzione si computa:

- per intero il mese quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni;
- il giorno del trasferimento in capo al soggetto che acquisisce la proprietà o la detenzione dell'immobile;
- il mese di 31 giorni in capo al soggetto titolare della proprietà o detentore dell'immobile per almeno 16 giorni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del presente regolamento, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, la durata dell'obbligazione da parte dell'occupante è correlata alla durata del contratto di locazione, di altro tipo di contratto o di titolo che consenta l'occupazione dell'immobile.

3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che non sia dimostrato con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 14. Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

5. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

6. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU ai sensi della Legge 147/2013, comma 707, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze o a questa assimilate, per gli immobili esenti, per le assegnazioni della casa coniugale in caso di

separazione, nelle ipotesi di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero.

Non occorre presentare dichiarazione in caso di acquisti/vendite (ad eccezione di quelle relative ad immobili storici ed aree fabbricabili), per i cambi di residenza rilevanti ai fini dell'individuazione dell'abitazione principale,

7. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata o inviata con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data risultante dal timbro postale o la data di ricezione della pec. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta dal contribuente. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere sottoscritta anche con firma digitale.

Art. 15. Riscossione

1. Per il solo anno 2014 la riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoliquidazione da parte del contribuente.

2. Il Comune, a decorrere dall'anno 2015, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, rende disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.

3. In deroga all'art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997.

4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno. Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.

5. Il versamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di utilizzo del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

6. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Art. 16. Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692, L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 17. Accertamento

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata

con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica, fissate nella misura unitaria di euro 5,00;

7. Non si procede con l'emissione di avvisi di accertamento per somme inferiori a 12,00 Euro, intendendo tale importo per anno al netto di sanzioni ed interessi.

8. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 400,00 il contribuente che dimostri un'obiettiva difficoltà economica sulla base del valore Isee del nucleo familiare non superiore a 15.000,00 euro, può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 6 rate mensili con scadenza il 30 di ogni mese, oltre agli interessi legali. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

Art. 18. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 19. Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo, con un minimo di Euro 51,00.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta.

4. Sulle somme dovute a seguito dell'emissione di provvedimenti di accertamento si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20. Accertamento con adesione

1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri del D.Lgs. n. 218 del 19/6/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'ufficio, purché sussista materia concordabile ossia suscettibile di apprezzamento valutativo e l'obbligazione non sia determinabile sulla base di elementi certi.

Art. 21. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente al 1° gennaio, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Il limite minimo per l'emissione di provvedimenti di rimborso è fissato in Euro 12,00, intendendo tale importo per anno e al netto di interessi.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Tasi. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Art. 22 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.